

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.I.C.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 154/CGF (2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 24 gennaio 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Francesco Delfini, Avv. Gianfranco Iadecola, Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO DEL CALC. KOFFI TEYA MARCELLO AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Koffi Teya Marcello, annulla la sanzione dell'ammenda rideterminando la squalifica in 1 mese.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL CALC. BROLLO MANUEL AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Brollo Manuel annulla la sanzione dell'ammenda.  
Conferma nel resto.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DEL CALC. SAVIOZZI MARCO AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Saviozzi Marco annulla la sanzione dell'ammenda.  
Conferma nel resto.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO DEL CALC. MALATESTA SIMONE AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Malatesta Simone annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO DEL CALC. MORGA FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Morga Francesco annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO DEL CALC. GUGLIERI ETTORE AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER MESI 1 ED AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Guglieri Ettore annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO DEL CALC. BORNEO COSTANTINO AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Borneo Costantino annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**8. RICORSO DEL CALC. CAMMAROSANO VITTORIO AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER MESI 1 ED AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Cammarosano Vittorio annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**9. RICORSO DEL CALC. MASSARO MARIO AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL**

**PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Massaro Mario annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**10. RICORSO DEL CALC. BORTOLOTTO ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Bortolotto Roberto annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**11. RICORSO DEL CALC. CRESTA LORENZO AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Cresta Lorenzo annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**12. RICORSO DEL CALC. MONETTA MIRKO AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Monetta Mirko annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**13. RICORSO DEL CALC. ANTONIONI ENRICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Antonioni Enrico annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**14. RICORSO DEL CALC. BACCI CRISTIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Bacci Cristiano annulla la delibera impugnata.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## II° COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Roberto Caponigro, Dr. Paolo De Fiore, Prof. Francesco Delfini, Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**15. RICORSO DEL CALC. NEBBIA CHRISTIAN AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 1 ED AMMENDA DI € 2.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Nebbia Christian annulla la delibera impugnata.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**16. RICORSO DELL’A.S.D. BORGOSIESIA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:**  
- **SQUALIFICA PER MESI 1 ED AMMENDA DI € 2.000,00 AL CALC. CAMILLI FRANCESCO;**  
- **SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI € 5.000,00 AL CALC. LUNARDON MANUEL;**  
- **SQUALIFICA PER MESI 1 ED AMMENDA DI €2.000,00 AL CALC. PEDRINA MATTEO;**  
- **SQUALIFICA PER MESI 1 ED AMMENDA DI €2.000,00 AL CALC. RAVETTO MATTEO,**  
**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Borgosesia Calcio di Borgosesia (Vercelli) annulla la sanzione dell’ammenda inflitta ai calciatori.  
Conferma nel resto.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**17. RICORSO DEL CALC. COPPO GABRIELE AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER MESI 1 ED AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Coppo Daniele annulla la sanzione dell’ammenda.  
Conferma nel resto.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### III° COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Prof. Francesco Delfini, Avv. Gianfranco Iadecola, Dr. Luigi Impeciati, Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**18. RICORSO DEL CALC. BOTTONE DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Bottone Davide annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**19. RICORSO DEL CALC. BARBERIS ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 1 ED AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Barberis Alessandro annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**20. RICORSO DEL CALC. BOTTONE COSTANZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Bottone Costanzo annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 25 gennaio 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete